REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 5 giugno 2015 n.84
(Ratifica Decreto Delegato 16 aprile 2015 n.50)

Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto il Decreto Delegato 16 aprile 2015 n.50 – "- Procedure per la vendita di esigue porzioni o relitti di terreno di proprietà dell'Ecc.ma Camera" - promulgato:

Visto l'articolo 62, comma 1, lettera b), della Legge 23 dicembre 2014 n.219;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n. 35 adottata nella seduta del 31 marzo 2015;

Visto l'emendamento apportato al decreto suddetto in sede di ratifica dello stesso dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 27 maggio 2015;

Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.29 del 27 maggio 2015;

Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il testo definitivo del Decreto Delegato 16 aprile 2015 n.50 così come modificato a seguito dell'emendamento approvato dal Consiglio Grande e Generale in sede di ratifica dello stesso:

PROCEDURE PER LA VENDITA DI ESIGUE PORZIONI O RELITTI DI TERRENO DI PROPRIETÀ DELL'ECC.MA CAMERA

Art. 1

1. Sono posti in vendita esigue porzioni o relitti di terreno di proprietà dell'Ecc.ma Camera che non abbiano alcun interesse pubblico o storico, siano privi di idoneità edificatoria, non risultino strategici per la realizzazione di opere e infrastrutture pubbliche e la cui alienazione non arrechi pregiudizio al patrimonio dello Stato. Il trasferimento di proprietà delle predette esigue porzioni o relitti di terreno è autorizzato dal Consiglio Grande e Generale con la maggioranza qualificata di cui all'articolo 2 della Legge 5 novembre 2004 n. 154.
2. Per esigue porzioni o relitti di terreno si intendono, ai fini del presente decreto delegato, porzioni di terreno di esigua entità che non abbiano una superficie maggiore di mq. 150. Le predette porzioni o relitti di terreno devono essere direttamente confinanti con la proprietà del richiedente, sia esso persona fisica o giuridica, o con l'immobile dallo stesso condotto in locazione finanziaria.
3. Con riferimento a quanto stabilito al comma 1, sono specificamente esclusi dalla vendita le esigue porzioni o relitti di terreno di proprietà dell'Ecc.ma Camera che risultino destinati, ai sensi della Legge 29 gennaio 1992 n. 7 (PRG), a "Zone da attrezzare a verde pubblico" (articolo 29), "Zone A" (art 33) e "Zone archeologiche" (articolo 50), nonché le aree interessate dalla ex sede ferroviaria San Marino - Rimini. Sono altresì esclusi le esigue porzioni o relitti di terreno destinati da Piani Particolareggiati approvati a verde attrezzato e giardini pubblici.
4. In caso di proprietà condominiali o indivise, direttamente confinanti con l'esigua porzione o relitto di terreno oggetto del presente decreto delegato, è ammessa la presentazione di una sola

richiesta di cui al successivo articolo che dovrà essere sottoscritta da tutti i proprietari.

Art. 2

1. La richiesta di acquisto di esigue porzioni o relitti di terreno di proprietà dell'Ecc.ma Camera, redatta su apposito modulo conforme all'Allegato "A" al presente decreto delegato, è presentata alla Segreteria di Stato per il Territorio e Ambiente entro il 15 giugno 2015. Alla richiesta, cui deve essere apposta, da parte del richiedente, marca da bollo da euro 10,00, è allegata, a pena di inammissibilità, la seguente documentazione:
- partita catastale relativa alla proprietà del richiedente;
- planimetria catastale che individui esattamente l'esigua porzione o relitto di terreno oggetto di richiesta;
- documentazione fotografica.

2. Il richiedente può allegare eventuale ulteriore documentazione integrativa.

Art. 3

1. In presenza di più richieste relative alle stesse esigue porzioni o relitti di terreno si procede, ove possibile, ad una equa ripartizione fra i richiedenti, fermo restando quanto stabilito all'articolo 1.

Art. 4

1. E' istituita una Commissione formata dal Dirigente dell'Ufficio Tecnico del Catasto o suo delegato, dal Dirigente dell'Ufficio per l'Edilizia o suo delegato, dal Dirigente dell'Ufficio Pianificazione Territoriale o suo delegato, dal Dirigente dell'Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole o suo delegato, dal Dirigente dell'Avvocatura dello Stato o suo delegato, dal Dirigente dell'Ufficio del Patrimonio o suo delegato, dal Direttore AASLP o suo delegato e dal Direttore AASS o suo delegato nonché da un incaricato della Segreteria di Stato per il Territorio e Ambiente.
2. La Commissione nomina al proprio interno un coordinatore e può avvalersi della collaborazione di altri uffici della Pubblica Amministrazione. La Commissione può richiedere agli istanti documentazione tecnica aggiuntiva al fine di procedere alle valutazioni finali in maniera esaustiva.
3. La Commissione, verificati i requisiti stabiliti per l'alienazione delle esigue porzioni o relitti di terreno di cui al presente decreto delegato, acquisito il parere delle Giunte di Castello, sulla base delle risultanze dell'istruttoria entro il 10 settembre 2015 predispone una relazione da sottoporre al Congresso di Stato evidenziando le pratiche da accogliere e quelle da respingere con le relative motivazioni.

Art. 5

1. Il prezzo di stima relativo ad esigue porzioni o relitti di terreno di proprietà dell'Ecc.ma Camera oggetto di alienazione è determinato, limitatamente alle pratiche di cui si propone l'accoglimento, secondo i prezzi di mercato e stabilito da perizie redatte dal Dirigente dell'Ufficio Tecnico del Catasto, dal Dirigente dell'Ufficio del Registro e Conservatoria, dal Dirigente dell'Ufficio per l'Edilizia, dal Dirigente dell'Ufficio Pianificazione Territoriale e dal Dirigente dell'Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole entro il 31 ottobre 2015.

Art. 6

1. Una volta completata l'istruttoria delle pratiche da parte della Commissione di cui all'articolo 4 e redatte le perizie di cui all'articolo 5, la Segreteria di Stato per il Territorio e Ambiente promuove incontri con i Gruppi Consiliari per illustrare le pratiche di cui si propone l'accoglimento e quelle che si propone di respingere con le relative motivazioni. Nell'ambito dei

predetti incontri saranno visionabili la documentazione di cui all'art 2 e le perizie di cui all'articolo 5.

2. Il Congresso di Stato, a seguito degli incontri di cui al superiore comma, delibera l'alienazione delle esigue porzioni o relitti di terreno.

3. Le alienazioni deliberate dal Congresso di Stato sono successivamente inoltrate al Consiglio Grande e Generale per l'approvazione, previo inserimento di apposito comma all'Ordine del Giorno. Il Consiglio Grande e Generale procede mediante votazione per blocchi di pratiche omogenee. La definizione di omogeneità sarà concordata con i gruppi consiliari nell'ambito degli incontri di cui al comma 1.

4. Dopo l'approvazione da parte del Consiglio Grande e Generale, in caso di acquisto da parte di persone fisiche non sammarinesi o di persone giuridiche, la pratica è sottoposta, a cura della parte privata, al Consiglio dei XII per le autorizzazioni di competenza.

Art. 7

1. Le esigue porzioni o relitti di terreno oggetto di vendita in base al presente decreto delegato non possono essere rese edificabili fino all'approvazione di un nuovo Piano Regolatore Generale. Analogamente, le esigue porzioni o relitti di terreno ricadenti in zone a Piano Particolareggiato non possono essere rese edificabili mediante variante di Piano Particolareggiato fino all'approvazione di un nuovo Piano Regolatore Generale.

Art. 8

1. I frazionamenti catastali sono effettuati, dopo l'approvazione da parte del Consiglio Grande e Generale, da tecnico incaricato di parte privata ed a spese della stessa.

2. I frazionamenti catastali di cui al superiore comma, qualora riguardino zone indicate all'articolo 18, comma 1, della Legge 23 gennaio 2015 n. 2, sono approvabili previa autorizzazione della Commissione per le Politiche Territoriali ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della Legge 23 gennaio 2015 n.2.

3. Il prezzo d'acquisto è versato in unica soluzione alla stipula dell'atto notarile di trasferimento.

4. L'atto di trasferimento di cui al comma precedente è stipulato da Notaio incaricato da parte privata ed a spese della stessa entro 6 (sei) mesi dalla data della delibera del Consiglio Grande e Generale. Le porzioni di terreno sono acquisite nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. Nei casi di cui all'articolo 6, comma 4, il termine di 6 (sei) mesi decorre dalla data della delibera di autorizzazione da parte del Consiglio dei XII.

5. Decorso inutilmente il termine di cui al precedente comma si intende decaduto ogni diritto all'acquisizione da parte del privato e le esigue porzioni o relitti di terreno rientreranno nella piena disponibilità dell'Ecc.ma Camera.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 5 giugno 2015/1714 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Andrea Belluzzi – Roberto Venturini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Gian Carlo Venturini

Marca da Bollo

"ALLEGATO A"

Spett.le
SEGRETERIA DI STATO
TERRITORIO E AMBIENTE
Contrada Omerelli n.43
San Marino

Oggetto: **Richiesta per acquisizione di porzione o relitto di terreno**

Il/La sottoscritto/a _____ residente a _____ in Via _____ n. _____, Codice ISS _____, recapito telefonico _____, in qualità di:

☐ Proprietario/a;
☐ Conduttore in locazione finanziaria;
☐ Legale rappresentante della Società _____ con sede a _____

in Via _____ n. _____, proprietaria

dell'immobile distinto a Catasto al Foglio di Mappa _____, part. n. _____, ☐ sub._____

CHIEDE

di acquisire porzione/relitto di terreno di proprietà dell'Ecc. Camera sito nel Castello di _____, distinto a Catasto al Foglio di Mappa _____ part. n. _____ (☐ in parte), di mq. _____, ubicato a confine con l'immobile sopra indicato.

Distinti saluti.

San Marino, lì _____

Il richiedente

_____

Allegati:
- Planimetria catastale con individuazione della porzione di terreno;
- Partita catastale relativa alla proprietà del richiedente;
- Documentazione fotografica;
- ☐ Documentazione integrativa _____

“ALLEGATO A”

(pagina da compilare per ciascun proprietario o conduttore di locazione finanziaria, nel caso di più proprietari)

Il/La sottoscritto/a _____ residente a _____ in Via _____ n. _____, Codice ISS _____, recapito telefonico _____, in qualità di:

☐ Proprietario/a;
☐ Conduttore in locazione finanziaria;
☐ Legale rappresentante della Società _____ con sede a _____

in Via _____ n. _____, proprietaria

dell'immobile distinto a Catasto al Foglio di Mappa _____, part n. _____, ☐ sub._____

CHIEDE

di acquisire porzione/relitto di terreno di proprietà dell'Ecc. Camera, come da richiesta.

Distinti saluti.

Il richiedente

_____

Allegati:
- Partita catastale relativa alla proprietà del richiedente;
- ☐ Documentazione integrativa _____